



DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

*Servizio Tutela sociale – Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale*

**AVVISO PUBBLICO “INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE DELLE
PERSONE IN STATO DI POVERTA’ O SENZA FISSA DIMORA” – Anno 2022**

Riferimenti normativi

- Art. 19 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 “*Iniziativa per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà*”, così come modificato dall’art.2, comma 2 della L.R. 15 dell’11 agosto 2009 e successivi emendamenti;
- Art.2 della L.R. 15 del 11/08/2009; Art.37 della L.R.n.14 del 16/06/2020; Art.3 della L.R.25 del 11/08/2020 modificanti l’art.19 della L.R.6/2009 nella specifica qualificazione delle categorie dei soggetti titolati a partecipare ai benefici previsti dalla legge regionale n.6/2009;
- D.G.R. 581 del 28/09/2020 approvazione “*Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione di contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora*” aggiornato ai sensi delle modifiche apportate all’art.19 della L.R. 6/2009 con l’art.37 della L.R.n.14/2020 e l’art.3 della L.R.n.25 del 11/08/2020;
- la L.R. 24 gennaio 2022, n.3 “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024” della Regione Abruzzo, pubblicato sul BURAT Speciale n. 13 del 28 gennaio 2022;
- la D.G.R. 7 febbraio 2022, n.53 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e relativi allegati. Approvazione”;
- L. 4 agosto 2017, n.124 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 dell’11 gennaio 2019 “Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”;
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per la durata di sei mesi, successivamente prorogato e tutt’ora in atto, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive disposizioni nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 27 marzo 2020 e ss.mm.ii.

Premessa.

La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche di inclusione sociale e in applicazione dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6, così come modificato dall’art. 2, comma 2, della L.R. 15/2009, art.37 della L.R.14/2020 e art.3 della L.R.25/2020, eroga annualmente contributi ad Enti del terzo settore di

cui al D.lgs.3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e Caritas Diocesane attive nella regione Abruzzo nel sostegno alimentare di persone in stato di povertà o senza fissa dimora.

Con la D.G.R. 581 del 28 settembre 2020, è stato approvato il “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi annuali” finalizzati come detto, demandando al competente Servizio regionale l’emanazione di apposito Avviso, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate con l’approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale al capitolo di spesa 71532 denominato "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà".

In materia di servizi sociali, le attività essenziali come quelle primarie di cui al presente avviso, rivestono un ruolo cruciale da contemperare, nel corrente anno 2022 e per il tempo di durata dell'emergenza epidemiologica da covid-19, con il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza esplicitate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 27 marzo 2020.

Art. 1 FINALITÀ

La finalità dell'intervento legislativo, perseguita mediante il presente avviso, è quella di contribuire al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora attraverso i soggetti individuati dall'art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 così come modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2009, dall'art.37 della L.R.14/2020 e dall'art.3 della L.R.25/2020.

Nella continuità dell'attività nel territorio regionale i soggetti individuati dalla normativa sono tenuti al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, dichiarata per la durata di sei mesi, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, successivamente prorogata fino al 31 marzo 2022.

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono presentare istanza di richiesta dei contributi regionali di cui all'art.19 della L.R. 6/2009 e s.m.i.:

- a) **Enti del terzo settore** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi nella Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;
- b) **Enti del terzo settore** di cui al d.lgs. 117/2017 con i seguenti requisiti:
 - **b) 1**, Enti attivi da **almeno due anni**, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno per un periodo di tempo non inferiore a **mesi 10 (dieci)** nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;
 - **b) 2**, Enti che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da **almeno 5 (cinque) anni** e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno per un periodo di tempo non inferiore a **mesi 10 (dieci)** nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo.

- c) **Caritas diocesane** attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specificamente delegate;
- d) **Enti del terzo settore** di cui al D.Lgs. 117/2017 attivi da almeno due anni e le **Caritas diocesane** attive nella Regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono e promuovono "Empori Sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessità ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana.

Gli enti del terzo settore e le associazioni di volontariato (ODV) di cui al comma 1 e riferiti alle tipologie a)-b-c)-d), devono essere iscritti nei preesistenti registri tenuti presso il Servizio competente della Regione Abruzzo, attualmente in fase di trasmigrazione al RUNTS o già iscritti al RUNTS.

A pena di esclusione, gli stessi enti o ODV devono avere, tra i propri scopi statutari, l'assistenza e il sostegno alla povertà con specifico riferimento alla distribuzione di generi alimentari, e/o alla gestione delle mense e/o di empori sociali, nel territorio della Regione Abruzzo.

Art. 3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER SOGGETTO

I soggetti previsti dal precedente articolo 2, classificati in **quattro** tipologie, possono **presentare una sola istanza per una sola delle correlate tipologie di intervento** e precisamente:

- **per la Tipologia A:** attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione in modo continuativo e gratuito, per ognuna delle 4 province della Regione Abruzzo.
Per attività di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore che li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo si intendono attività rivolte ad un numero superiore a 15 tra enti e/o parrocchie e/o amministrazioni locali per provincia, e per un complessivo numero di persone assistite superiore a 3000 unità.
Per questo intervento possono presentare istanza esclusivamente gli Enti della **tipologia A** indicati nel precedente articolo 2;
- **per la Tipologia B1:** attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, possono presentare istanza esclusivamente gli enti della **tipologia B1** indicati nel precedente articolo 2;
- **per la Tipologia B2:** attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, possono presentare istanza esclusivamente gli enti della **tipologia B2** indicati nel precedente articolo 2;
- **per la Tipologia C:** attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate, per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, possono presentare istanza esclusivamente le **Caritas diocesane** indicate nella **tipologia C** di cui al precedente articolo 2;
- **per la Tipologia D:** attività di gestione di "Empori Sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema, attraverso la fornitura di beni di prima

necessità ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana, possono presentare istanza esclusivamente gli enti indicati nella **tipologia D** di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 **RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse finanziarie per l'annualità 2022, definite con L.R. 24 gennaio 2022, n. 3 e poste a copertura del presente avviso, ammontano a € **150.000,000** stanziati sul Capitolo di spesa 71532 denominato "*Iniziativa per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà*" - PdC 1.04.04.01.000.

Lo stanziamento di cui al comma precedente viene annualmente ripartito fra le categorie di soggetti e relativi interventi, indicati nel precedente art. 2, come segue:

- il 50% tra i soggetti ammessi a finanziamento di cui alla lett. a) dell'art.2 - Tipologia A;
- il 15% tra i soggetti ammessi a finanziamento di cui alla lett. b) dell'art.2 - ripartito in parti uguali tra le sotto Tipologie B1 e B2;
- il 15% tra i soggetti ammessi a finanziamento di cui alla lett. c) dell'art.2 - Tipologia C;
- il 20% tra i soggetti ammessi a finanziamento di cui alla lett. d) dell'art.2 - Tipologia D.

Quest'ultimo 20 % viene, in primis, assegnato in parti uguali agli **Enti del terzo settore** e alle **Caritas diocesane** che, attraverso le delegate associazioni di volontariato, gestiscono e promuovono "Empori Sociali".

Qualora non pervengano istanze da parte di una o più categorie di soggetti, le risorse disponibili sono suddivise in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi al finanziamento delle altre categorie a prescindere dalla categoria di appartenenza, dalla tipologia di attività e dagli interventi per ciascuna previsti.

I contributi concessi non possono, comunque, superare le spese sostenute nell'anno precedente che abbiano trovato diversa copertura ed in ogni caso non sono finanziabili spese in conto capitale.

Art. 5 **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

A pena di esclusione, gli **Enti del Terzo Settore** e le **Caritas Diocesane** che intendano beneficiare di contributi a valere sul presente avviso, devono presentare una sola istanza, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso, in relazione alla tipologia di attività/ente, e come segue riportata:

- ❖ domanda/dichiarazione
 - Allegato A per gli Enti del terzo settore - Tipologia A;
 - Allegato B.1 per gli Enti del terzo settore - Tipologia B.1;
 - Allegato B.2 per gli Enti del terzo settore - Tipologia B.2;
 - Allegato C per le Caritas Diocesane - Tipologia C;
 - Allegato D per Enti del terzo settore e Caritas diocesane - Tipologia D;

❖ Scheda progettuale – Allegato E.

L'istanza è dichiarativa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, della sussistenza delle condizioni previste per la partecipazione all'avviso, dell'assenza di altri finanziamenti di qualsiasi derivazione a copertura di spese indicate per categoria e dei dati necessari al procedimento con relativa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i .

A pena di esclusione, l'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante dell'Ente terzo settore/Caritas diocesana o figura equivalente, corredata di copia di documento di identità in corso di validità dello stesso e, quindi, trasmessa all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it entro il **10 luglio 2022**, riportando nell'oggetto della pec la dicitura **AVVISO PUBBLICO “INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE DELLE PERSONE IN STATO DI POVERTA' O SENZA FISSA DIMORA” – Anno 2022**.

Art.6

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Il Dirigente del Servizio “*Tutela Sociale-Famiglia*”, con proprio atto, nomina una Commissione, costituita da tre componenti, che procede alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle istanze pervenute, distintamente per tipologia di soggetti A, B.1, B.2, C e D, indicando eventuali cause di esclusione delle stesse al fine di pervenire, nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 4 del presente Avviso, a definire l'ammontare del contributo spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti.

A conclusione dei lavori la Commissione trasmette al Dirigente del Servizio le risultanze dell'attività svolta.

Il Dirigente del Servizio provvede, con proprio atto, all'approvazione dei lavori della Commissione e alle dovute comunicazioni ai soggetti ammessi a contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, i soggetti beneficiari dovranno inoltrare la dichiarazione di accettazione del contributo per le spese relative all'anno 2022, unitamente alla trasmissione dei modelli di tracciabilità e assoggettabilità, all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI RENDICONTAZIONE

La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti ammessi a finanziamento avviene nelle seguenti modalità:

- a titolo di acconto, viene liquidata una somma pari a circa il 50% delle risorse disponibili a seguito di comunicazione di dichiarazione di accettazione del contributo assegnato;
- a titolo di saldo, la rimanente somma spettante, eventualmente ricalcolata in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun soggetto beneficiario nell'anno 2022, viene liquidata nell'anno successivo a seguito di presentazione della seguente documentazione:

1. relazione finale sull'attività espletata con il contributo assegnato ed utilizzato che consenta una verifica dell'attività posta in essere nell'anno 2022, in relazione all'attività indicata nella scheda progetto predisposta, anche sotto il profilo finanziario;
2. rendicontazione delle spese sostenute indicanti le singole voci di spesa, rapportate alle categorie di spesa preventivate (A, B e C) e ai relativi documenti giustificativi, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n.2, che trova applicazione analogica per quanto non specificato di seguito, sia in sede di definizione delle categorie di spesa per le quali si chiede il contributo finanziario, sia in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'istante.
3. documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'anno 2022, quali fatture quietanzate, ricevute fiscali, bonifici bancari o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 8

TIPOLOGIA DI SPESE PREVENTIVABILI E RENDICONTABILI

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n.2 trova applicazione analogica, per quanto non specificato di seguito, sia in sede di definizione delle categorie di spesa per le quali si chiede il contributo finanziario, sia in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'istante.

Nella categoria A **“spese per acquisto di beni, servizi e attrezzature”** si comprendono spese direttamente e tipicamente riconducibili alle attività poste in essere per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora e spese indirette connesse alle predette (es. beni alimentari, di consumo e attrezzature connessi alla conservazione, alla somministrazione e al trasporto degli stessi, spese del personale impiegato nell'attività progettuale compresi i rimborsi spese al personale volontario).

Nella categoria B **“costi di funzionamento e gestione”** si comprendono gli oneri relativi all'attività di direzione, le spese relative a beni e servizi acquistati in attuazione delle normative in materia di HCCP, sicurezza sul lavoro, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, canoni di locazione, spese condominiali, spese di manutenzione e riparazione, per acquisto materiale di cancelleria, utenze ecc. riconducibili alla realizzazione dell'attività progettata che, comunque, non potranno essere superiori al 50% della categoria A **“spese per acquisto di beni, servizi ed attrezzature”**.

Nella categoria C **“costi di amministrazione”** confluiscono costi del personale amministrativo dipendente e assimilato, autonomo e collaboratori per consulenze in materia fiscale, del lavoro, di privacy, spese di assicurazioni ecc. riconducibili alla realizzazione dell'attività progettata che, comunque, non potranno essere superiori al 30% della categoria A **“spese per acquisto di beni, servizi ed attrezzature”**.

Nella categoria di spesa **“Altro”** potranno confluire costi sostenuti per la realizzazione dell'attività progettata che non si ritenga possano confluire nelle precedenti categorie e direttamente connessi all'attività progettata anche con riferimento al periodo pandemico.

I costi di funzionamento e gestione e i costi di amministrazione dovranno essere imputati al progetto nel rispetto delle percentuali sopra indicate nonché dei principi della predetta Circolare ministeriale n. 2/2019.

In ogni caso non sono rendicontabili rimborsi spese di tipo forfettario sostenuti per l'attività dei volontari né per la valorizzazione delle prestazioni dei volontari.

**Art. 9
INFORMAZIONI GENERALI**

La struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è - Servizio Tutela Sociale-Famiglia (DPG023) del Dipartimento Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara.

Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il Dott. Tobia Monaco.

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate al seguente indirizzo:

Servizio Tutela Sociale-Famiglia (DPG023) - Ufficio Integrazione Sociale:
dpg023@pec.regione.abruzzo.it